

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1023

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate

Seduta del 25 febbraio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione organica dei sottufficiali e militari di truppa specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impone l'urgente soluzione di due problemi di fondamentale importanza:

crisi di reclutamenti del personale volontario;

deficienza del numero dei sottufficiali tecnici-specializzati.

La crisi dei reclutamenti di personale volontario discende da varie cause e tra queste una delle principali è quella derivante dalla esistenza di ordinamenti militari che non garantiscono agli interessati, sin dalla data di arruolamento, una sistemazione definitiva con conseguente trattamento previdenziale e di quiescenza.

Nel passato l'affluenza ai reclutamenti era favorita dalla sovrabbondanza delle forze di lavoro disponibili per cui molti giovani erano disposti ad arruolarsi, pur essendo perfettamente consapevoli della precarietà del loro rapporto di servizio e della eventualità di dover ricercare, al termine delle ferme speciali ed in età avanzata, un'altra sistemazione nella vita civile.

La situazione attuale presenta aspetti ben diversi da quelli del passato. La diminuita vocazione per le carriere militari, la crescente richiesta di manodopera qualificata e ben retribuita in tutti i settori delle attività civili, il progresso della legislazione previdenziale hanno completamente inaridito le fonti di reclutamento del personale militare.

Né a questo stato di cose soccorre, sia pure parzialmente, il vantaggio offerto dalle Forze armate di preparare i giovani a mestieri utili nella vita civile. Ormai i principali complessi industriali hanno scuole professionali proprie dalle quali attingono le nuove energie di lavoro.

Questa critica situazione, se da un lato crea preoccupanti deficienze di militari di truppa e di graduati, d'altro lato accentua in maniera sensibile le deficienze organiche dei sottufficiali in servizio permanente, formati attraverso il volontariato e la cui consistenza è già di per se stessa insufficiente a coprire le varie crescenti esigenze di personale altamente qualificato.

Le nuove moderne unità terrestri, navali ed aeree, approntate e costituite in base a

criteri del più spinto tecnicismo (automazione, automatismo, apparati elettronici, missili, ecc.) richiedono personale che, per elevata e provata capacità professionale e per senso di responsabilità rafforzati durante lo svolgimento della carriera militare, possa dare al Paese pieno affidamento della costante efficienza delle costosissime apparecchiature ad esso affidate. Sicché appare evidente che i due problemi sono interdipendenti e presentano la necessità di una contemporanea soluzione.

Finora la struttura organica dei volontari e dei sottufficiali delle tre Forze armate è stata impostata su una larga base di personale volontario dei gradi iniziali e su un numero relativamente esiguo di personale in servizio permanente. Questo criterio, oltre a comportare effetti assolutamente negativi ai fini della sistemazione in carriera dei volontari, non è più conforme alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Attualmente infatti si è costretti a congedare volontari di provata capacità ed esperienza, mentre, in contrapposto, le necessità di personale altamente qualificato si manifestano sempre più impellenti,

La necessità, quindi, di adeguare gli ordinamenti militari alle moderne esigenze tecniche e sociali è divenuta assolutamente inderogabile.

Tenuti anche presenti gli studi condotti in materia dal Centro alti studi militari, che ha esaminato il problema in rapporto alla situazione organica, all'attuale orientamento dei giovani, all'andamento del mercato del lavoro, agli ordinamenti militari dei principali Stati esteri, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si ispira ai seguenti criteri fondamentali:

introduzione di idonee provvidenze per tutti gli arruolati volontari nelle Forze armate;

congruo aumento degli organici dei sottufficiali in servizio permanente.

Per quanto concerne il primo punto, il provvedimento apre agli arruolati volontari le seguenti prospettive di sistemazione:

trasferimento nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente per gli idonei alle prescritte prove;

mantenimento in servizio fino a 53 anni, con il grado massimo di sergente maggiore (o di secondo capo) e con vincoli successivi di rafferma, per coloro che non avranno la possibilità di transitare nei ruoli del servizio permanente.

I volontari in tal modo rafforzati avranno altresì:

la possibilità di passare all'impiego civile con le modalità già previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali;

la possibilità di ottenere la nomina ad operaio di prima e seconda categoria negli stabilimenti militari.

Infine, in conformità dei principi vigenti in materia di previdenza sociale e, come già previsto per il personale volontario della Marina (legge 27 novembre 1956, n. 1368), i militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica non trasferiti in servizio permanente effettivo e non aventi diritto a pensione normale per anzianità di servizio, al momento del rinvio dalle armi otterranno la regolarizzazione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Trattasi di misure che, per la loro moderna visione sociale, si conta debbano produrre benefici effetti sulla situazione morale e materiale del personale in servizio, ripercuotendosi favorevolmente sulle future fonti di reclutamento.

Per quanto riguarda gli aumenti degli organici dei sottufficiali, il relativo provvedimento corrisponde:

all'accresciuto bisogno di sottufficiali tecnici-specializzati;

alla necessità di immissione nel servizio permanente di un maggior numero di volontari, la cui formazione professionale è quanto mai costosa e non sembra affatto utile, quindi, disperdere;

alla esigenza di migliorare, per quanto possibile, la carriera dei sottufficiali, i quali pur dovendo superare difficili prove e selezioni, pur dovendo affrontare una vita di sacrificio e notoriamente non scevrà da pericoli e disagi, non hanno potuto e non possono beneficiare, per evidenti ragioni di organica militare, dei notevoli miglioramenti di carriera (e quindi economici) conseguiti da molti altri pubblici dipendenti.

Per queste considerazioni, l'aumento degli organici dei sottufficiali rappresenta la giusta soluzione di questo problema che impone il contemperamento di tutte le sue poste complesse esigenze.

Premesso quanto sopra, si passa ad illustrare brevemente le singole disposizioni dello del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede la riduzione a sedici anni del limite minimo di età per l'arruola-

mento volontario. Ciò consentirà alle Forze armate di allargare le fonti di reclutamento ammettendo in servizio i giovani che di recente hanno lasciato gli studi. D'altra parte gli interessati avranno il notevole beneficio di conseguire con anticipo una sistemazione che, come si è già visto, può considerarsi definitiva.

Gli articoli 2 e 3 contengono le norme riguardanti il mantenimento in servizio fino a 53 anni e l'avanzamento al grado superiore dei sergenti volontari non trasferiti in servizio permanente effettivo.

La promozione a sergente maggiore (o a secondo capo), già esistente in analoghi casi per il personale della Marina, metterà gli interessati in grado di raggiungere una posizione giuridica corrispondente sia al loro eventuale passaggio all'impiego civile, sia alla loro esperienza e capacità professionale.

L'articolo 4 contiene disposizioni uniformi per le tre Forze armate per quanto riguarda la concessione al personale militare dell'autorizzazione a contrarre matrimonio.

L'articolo 5 estende al personale volontario rafforzato tutte le disposizioni relative al trattamento di pensione, mentre l'articolo 6 contiene norme per l'assicurazione dei volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Per i volontari della Marina sono confermate le norme già esistenti circa l'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale previdenza marinara. Dette norme sono però integrate con apposita disposizione che prevede il rimborso da parte di detto Istituto all'erario dei contributi versati a favore dei volontari rafforzati che conseguono il diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

L'articolo 7 concerne la riserva, a favore dei volontari delle Forze armate con almeno nove anni di servizio, della metà dei posti disponibili negli stabilimenti militari. Sembra superfluo considerare che, a parte l'evidente beneficio che ne deriverà agli interessati, il provvedimento sarà notevolmente utile per l'amministrazione militare, dato che consentirà di poter fare affidamento su elementi di già provate qualità morali e professionali.

L'articolo 8, recando modifiche agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, prevede la possibilità di transitare nel ruolo speciale mansioni d'ufficio anche i marescialli capi e marescialli ordinari (e gradi corrispondenti della Marina). La norma va posta in relazione con

la circostanza che ora, a differenza della situazione esistente all'epoca in cui fu studiata la legge sullo stato dei sottufficiali, il grado massimo — a causa della mutata situazione organica — non viene più raggiunto dalla generalità dei sottufficiali. È apparso, quindi, equo estendere ai gradi di maresciallo ordinario e capo e corrispondenti il beneficio del transito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano disposizioni in materia di assestamento degli organici dei sottufficiali dell'Esercito, secondo i principi informativi già illustrati.

Parimenti l'articolo 13 riguarda gli organici dei sottufficiali e dei sergenti della Marina militare, in conformità del sistema legislativo vigente in questa Forza armata.

L'articolo 14 prevede l'anticipo delle promozioni a comune, a sottocapo ed a sergente del personale volontario della Marina, finora conseguibili con notevole ritardo rispetto a quanto praticato dalle altre Forze armate. La norma quindi intende introdurre un criterio perequativo nei riguardi di questo personale.

L'articolo 15 prevede la possibilità per i sottufficiali rafforzati della Marina di partecipare ai concorsi straordinari per la copertura di posti disponibili nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente. Questa disposizione è necessaria perché detta Forza armata possa far fronte, sia pure parzialmente ed in via straordinaria, ai crescenti esodi di personale in servizio permanente verso altre sistemazioni nella vita civile.

A similitudine di quanto già previsto nell'Esercito, l'articolo 16 istituisce per la Marina il volontariato per anticipo alla chiamata alla leva marittima. Trattasi di provvedimento che consentirà ai giovani, disposti ad anticipare l'espletamento del servizio militare obbligatorio, di conseguire il trattamento riservato ai volontari, sia per quanto riguarda l'avanzamento, sia per quanto concerne il trattamento economico, i premi di fine ferma e l'assicurazione obbligatoria. Si ritiene che il volontariato di leva, oltre a dare agli interessati i suindicati vantaggi a compenso di un breve prolungamento del servizio militare, possa anche consentire più larghi benefici di ferma ai giovani soggetti alla leva marittima in particolari condizioni di famiglia.

Gli articoli 17, 18 e 19 dettano le necessarie norme transitorie per l'assestamento organico del personale della Marina.

Dall'articolo 20 all'articolo 26, il disegno di legge prevede l'assestamento organico dei sottufficiali e dei militari volontari dell'Aeronautica, secondo i criteri sopra enunciati.

L'articolo 27, infine, reca le indicazioni della spesa e dei mezzi di copertura a carico del bilancio della Difesa.

In conclusione, con l'unito disegno di legge si tende a mettere in atto tutti i

provvedimenti che, nei limiti dell'equilibrio organico tra personale, materiali, mezzi e servizi, possono tendere alla soluzione dei complessi problemi di efficienza delle Forze armate di evidente interesse nazionale.

Sul provvedimento si è pronunciato favorevolmente il Consiglio Superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici.

ART. 2.

Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna Forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna Forza armata.

ART. 3.

Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nell'organico dei sergenti maggiori o secondi capi in servizio permanente rimanendo nelle predette posizioni.

I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

ART. 4.

Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età.

ART. 5.

Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è utile ai fini di pensione.

ART. 6.

In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto

dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate rimosse con gli interessi composti al saggio del 5 per cento.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà allo erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

ART. 7.

Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria la metà dei posti è riservata ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *h)*, e *i)* dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica.

ART. 8.

Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Il primo comma dell'articolo 24 è così sostituito:

« Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo e di capo di 1^a, 2^a e 3^a classe raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento.

II. — Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole « rivestendo il grado massimo ».

ART. 9.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli	
maggiori	3.500
marescialli capi.	4.000
marescialli ordinari	4.500
sergenti maggiori	8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

ART. 10.

Metà dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito è portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato articolo 7.

ART. 11.

Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — All'articolo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalità stabilite dal Ministero ».

II. — Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore;

maresciallo ordinario: 4 anni nel grado;
maresciallo capo: 4 anni nel grado ».

ART. 12.

L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito stabilito dall'articolo 9 sarà raggiunto gradualmente come segue:

7.500 unità dal 1° luglio 1964;
7.800 unità dal 1° luglio 1965;
8.100 unità dal 1° luglio 1966;
8.500 unità dal 1° luglio 1967.

ART. 13.

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 500 unità.

Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a 3.000.

La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio ».

ART. 14.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari

marittimi sono apportate le seguenti varianti:

I. — Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma ».

II. — L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, nel trimestre che precede il termine del quarto anno di ferma volontaria a premio di anni sei. Gli idonei sono promossi con decorrenza non anteriore alla data di inizio del quinto anno di ferma ».

III. — Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno dalla ferma di anni sei ».

ART. 15.

Nel caso in cui dopo l'espletamento del concorso annuale di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangano posti disponibili, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità.

Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'articolo 2.

I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario.

Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I. G. P.).

Coloro che superano gli esami finali del corso I. G. P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali con i quali non fu possibile coprire i posti organici con il concorso ordinario di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

Nel periodo intercorrente tra l'ammissione al corso I. G. P. ed il trasferimento in servizio permanente, i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui all'articolo 2. Essi nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente prendono posto, nell'ordine risultante dalla votazione conseguita agli esami finali del corso I. G. P., dopo l'ultimo vincitore del concorso ordinario di cui al precedente sesto comma. Quora rivestano il grado di sergente, sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado di secondo capo con il criterio dell'anzianità risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I. G. P.

I vincitori del concorso straordinario sono aggregati a tutti gli effetti al corso dei sottufficiali vincitori del concorso ordinario di cui al citato sesto comma ed assumono anzianità assoluta di grado dalla data di trasferimento in servizio permanente.

ART. 16.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all'inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di anni sei.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la commutazione

della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva.

ART. 17.

Per i sottufficiali già volontari della Marina rimasti in servizio oltre i vincoli di ferma annuale previsti dall'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, il predetto servizio si considera prestato nella rafferma di cui all'articolo 2.

ART. 18.

Nel primo anno di applicazione della presente legge sono presi in esame per l'avanzamento a sergente i sottocapi volontari della Marina militare che si trovano nell'ultimo trimestre del quinto anno della ferma sessennale. Gli idonei conseguono la promozione con decorrenza non anteriore alla data di inizio dell'ultimo anno della ferma stessa.

Nell'anno successivo sono presi in esame i sottocapi che si trovano nell'ultimo trimestre del quarto e del quinto anno della ferma sessennale. Gli idonei conseguono la promozione con decorrenza rispettivamente non anteriore dalla data di inizio del quinto e sesto anno della ferma stessa.

ART. 19.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di bilancio è aumentato dello 0,5 per cento della forza bilanciata.

ART. 20.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe	2.300
marescialli di seconda classe	2.800
marescialli di terza classe	3.300
sergenti maggiori	6.600

La ripartizione tra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma o rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

ART. 21.

All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima e seconda classe dell'Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la metà delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1° gennaio 1970 con la metà di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi.

È abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.

ART. 22.

Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

I. — Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto trenta mesi di servizio in ferma speciale ».

II. — Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 3 sono soppressi.

ART. 23.

La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta.

Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianità di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico.

Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa.

I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni. Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio fino allo scadere della rafferma biennale in corso e possono essere ammessi ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2.

I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 24.

In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, per l'avanzamento dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare, reclutati fino a tutto l'anno 1954, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

Per i sergenti dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da oltre sei anni la rafferma in corso è commutata nella rafferma di cui all'articolo 2 in relazione al servizio già prestato.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 54 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

ART. 26.

L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'articolo 20 sarà raggiunto gradualmente come segue:

4.100 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;

5.100 unità dal 1° luglio 1964;

6.100 unità dal 1° gennaio 1965;

6.600 unità dal 1° gennaio 1966.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica

stabilito dall'articolo 20 sarà raggiunto gradualmente come segue:

600 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;

700 unità dal 1° gennaio 1965;

800 unità dal 1° gennaio 1966;

900 unità dal 1° gennaio 1967;

1.000 unità dal 1° gennaio 1968.

ART. 27.

All'onere di lire 735.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 106.000.000), n. 126 (lire 470.000.000) e n. 138 (lire 159.600.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

All'onere di lire 950.100.000 derivante dalla presente legge a carico del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 115 (lire 208.000.000), n. 138 (lire 159.600.000) e n. 154 (lire 582.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.